

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA**

**(Approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 27.10.2015 -
Modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 23 del 12.04.2019)**

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di NCC

Titolo II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 6 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Requisiti soggettivi
- Art. 8 Requisiti professionali
- Art. 9 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Titoli di preferenza
- Art. 11 Bando di assegnazione
- Art. 12 Presentazione delle domande
- Art. 13 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14 Avvio dell'attività ed efficacia dell'autorizzazione
- Art. 15 Trasferimento dell'autorizzazione

Titolo III MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 16 Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 17 Prescrizioni di esercizio
- Art.17-bis Stanziamento dei mezzi**
- Art. 18 Manutenzione e controlli del veicolo
- Art. 19 Sostituzione del veicolo
- Art. 20 Sostituzione alla guida
- Art. 21 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 22 Comportamento degli utenti
- Art. 23 Trasporto portatori di handicap
- Art. 24 Trasporto bagagli e animali
- Art. 25 Interruzione del trasporto
- Art. 26 Tariffe e condizioni del trasporto

Titolo IV SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 27 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 28 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 29 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 30 Cessazione dell'attività

Titolo V VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 31 Vigilanza
- Art. 32 Diffida
- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Procedimento sanzionatorio

Titolo VI NORME FINALI

- Art. 35 Entrata in vigore
- Art. 36 Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

- Titolo I -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

1. Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio viene svolto a richiesta dell'utenza su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

Art. 2 – Fonti normative

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6.

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nel Comune o nell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.

2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

1. La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dell'ufficio Sportello Unico Attività Produttive; la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

3. Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Responsabile dell'area amministrativa. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in

materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono fissati dalla Giunta Comunale in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Brescia.

**- Titolo II -
MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile dell'area amministrativa di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile dell'area amministrativa del Comune a seguito di assegnazione attraverso bando pubblico per titoli.

3. Il bando di assegnazione è approvato dal Responsabile dell'area amministrativa ed indetto entro 60 giorni dalla scadenza della graduatoria ovvero dal momento in cui la graduatoria si è esaurita avendo autorizzazioni ancora disponibili. Il bando di assegnazione deve essere pubblicato all'albo pretorio.

Art. 7 – Requisiti soggettivi

1. L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di Stati Comunitari o equivalenti (Svizzera e San Marino);
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e possesso dei requisiti morali
- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza; la rimessa deve essere sita nel territorio comunale e la sua destinazione urbanistica deve essere compatibile con le previsioni di piano.
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche previste dal presente regolamento;

FIGURE GIURIDICHE

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 8 – Requisiti professionali

1. Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che guida il mezzo che può essere il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato dalla società.

2. L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani nonché degli stati comunitari ed equiparati (Svizzera e San Marino) in possesso di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 25 della Legge Regionale 6/2012.

3. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d'impresa, diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- g) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a

danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

- j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 10 – Titoli di preferenza

1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente, i seguenti criteri generali di valutazione dei titoli, in ordine di rilevanza:

- avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- l'aver prestato servizio in qualità di titolare di impresa ovvero dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio;
- l'anzianità d'iscrizione al Ruolo Provinciale dei Conducenti adibiti a servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;
- avere già la disponibilità di un'autorimessa nel Comune;
- avere già il possesso o la disponibilità in leasing dell'autovettura;

2. A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata, in seduta pubblica, mediante sorteggio.

Art. 11 – Bando di assegnazione

1. Il bando per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli di preferenza oggetto di valutazione;
- indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine di presentazione delle domande;
- schema di domanda per la partecipazione al bando.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato comunitario o equiparato, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10 riportati dal bando.
- il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni

2. Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge vigente, in quanto compatibili, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande entro 30 giorni una commissione, costituita dal dirigente, dal comandante della Polizia Locale e da un dipendente istruttore presso l'ufficio commercio del comune di Lonato del Garda, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli di preferenza e all'assegnazione dei relativi punteggi formando apposita graduatoria provvisoria da pubblicare all'albo pretorio, dandone comunicazione agli interessati. Trascorsi 15 giorni, esaminati eventuali osservazioni, qualora risultasse parità di punteggio tra due o più richiedenti, il Responsabile comunica agli interessati la data, l'ora e il luogo nel quale verrà effettuato il sorteggio. Le operazioni di sorteggio dovranno avvenire in luogo aperto al pubblico.

La graduatoria definitiva viene approvata dal Responsabile dell'area amministrativa e comunicata ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.

2. In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre, entro 30 giorni, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi ed i titoli di preferenza

3. Il dirigente, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. Nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti, il dirigente responsabile revoca l'assegnazione dell'autorizzazione e rilascia una nuova autorizzazione facendo scorrere la graduatoria. Qualora non fosse comprovato il possesso di un titolo di preferenza, il responsabile dovrà provvedere a redigere una nuova graduatoria ed adottare i provvedimenti conseguenti.

4. La graduatoria avrà durata di 24 mesi e potrà essere utilizzata nel caso di rinuncia o revoca all'autorizzazione.

Art. 14 – Avvio dell'attività ed efficacia dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio del provvedimento, pena la decadenza. Il Responsabile dell'area amministrativa, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 30 giorni.

2. L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa che daranno luogo ad una variazione nell'autorizzazione

4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15 – Trasferimento dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

- a) di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro

- due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
- b) di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di un anno.
3. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco dell'anno, salvo proroga motivata da richiedersi formalmente al Comune per un massimo di un ulteriore anno, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile per ulteriore assegnazione.
4. Il Responsabile dell'area amministrativa autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 12 e della seguente documentazione aggiuntiva:
- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
 - dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa).
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

Titolo III

– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 16 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

1. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento.
2. Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indicazione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.
3. I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta noleggio e devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo. Il contrassegno sarà collocato all'esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 17 – Prescrizioni di esercizio

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa **o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa del comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

1-bis. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune. . È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia di Brescia, previa comunicazione ai comuni predetti.

2. Inoltre, ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.
3. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con il titolare, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 20.
4. ***E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo;b) nome del conducente;c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;e) dati del***

fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia di Brescia.

6. E' consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 17 bis – Stazionamento dei mezzi

1. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a disposizione dell'utenza. Il Comune potrà derogare a tale obbligo ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. In tal caso l'Amministrazione Comunale individuerà delle apposite aree per la sosta delle auto.

2. Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma 1 i titolari di licenza di noleggio da rimessa con conducente devono prendere posto con i veicoli nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio deve avvenire secondo lo stesso ordine.

Qualora il primo della fila riceva più

commesse, deve trasmetterle agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

Art. 18 – Manutenzione e controlli del veicolo

1. Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

2. Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile dell'area amministrativa, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 19 – Sostituzione del veicolo

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile dell'area amministrativa rilasciato su istanza del titolare. Prima dell'ammissione in servizio, il veicolo deve essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

2. Il Responsabile dell'area amministrativa deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 20 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

1-bis. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente,

Intervenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

1-ter Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione.

2. Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e comunicarlo all'ufficio commercio. Il comune dovrà rilasciare apposita "presa d'atto" da allegare all'autorizzazione.

Art. 21 – Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

2. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- c) portare animali propri nel veicolo;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 22 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;

- c) compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o rumori molesti;
- d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- e) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

2. Gli utenti possono rivolgere al Responsabile dell'area amministrativa istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 23 – Trasporto portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

3. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 24 – Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25 – Interruzione del trasporto

1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 26 – Tariffe e condizioni del trasporto

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

2. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

3. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 27 – Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile dell'area amministrativa per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) mancata disponibilità di rimessa di stazionamento dei veicoli nel comune;
- b) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, **salvo il caso di cui all'art. 17 - bis, comma 2;**
- c) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
- d) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile dell'area amministrativa;

- e) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- f) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- g) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedente diffida in tal senso;
- h) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- i) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- j) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- k) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- l) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- m) nel caso di reiterata diffida per le violazioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.

2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti di sospensione, nell'arco di un biennio, comporta la revoca dell'autorizzazione di autonoleggio.

3. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

4. Durante la sospensione, l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

5. La sospensione dell'autorizzazione è comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Art. 28 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile dell'area amministrativa, nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali;
- c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 9;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
- e) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 15;
- f) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio di cui al precedente art. 27;
- h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area comunale, per oltre 90 giorni.
- i) l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti di sospensione, nell'arco di un biennio.

2. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

3. La revoca dell'autorizzazione è comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Art. 29 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 14;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 15;

- c) per sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo superiore a 6 mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente documentata;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 6 mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'area amministrativa previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
3. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.
4. La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.
5. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.
6. La decadenza dell'autorizzazione è comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Art. 30 – Cessazione dell'attività

1. Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite scorrimento della graduatoria ovvero mediante nuovo bando.
3. La cessazione dell'attività è comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 31 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata agli organi di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 32 – Diffida

1. Il Responsabile dell'area amministrativa diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:
- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non presti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte;
 - d) cambi l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
2. Al titolare già diffidato che incorra nei successivi sei mesi in una delle violazioni passibili di diffida, si applica la sospensione prevista dal precedente articolo 27 (sospensione) e le sanzioni di cui ai successivi articoli 33 e 34 (sanzioni).

Art. 33 – Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81 e s.m.i.nel seguente modo:
- a. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600;
 - b. con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione come previsto dagli art. 27 e 28 del presente regolamento.
2. La sanzione pecuniaria può applicarsi anche nei casi in cui sono previsti i provvedimenti

di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

Art. 34 – Procedimento sanzionatorio

1. Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile dell'area amministrativa il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

2. Al procedimento sanzionatorio si applicano le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

3. L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

4. Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire al Responsabile dell'area amministrativa eventuali scritti difensivi o richiesta di audizione personale; il Responsabile decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 689/1991 e s.m.i.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 36 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

L'ufficio Commercio provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Amministrazione Comunale.